

COMUNE DI CODOGNE'
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2007

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 1 comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2007)".

Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'imposta è dovuta dai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come disposto dall'articolo 1 comma 142 lett. a) della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Tale aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

L'aliquota è fissata nella misura di 0,5 punti percentuali.

La deliberazione dell'aliquota viene pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 4 - Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), tramite la deliberazione consiliare con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 5 - Versamento

Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato all'Ente con Risoluzione n. 20/E del 06.02.2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 142 lettera c) della Legge 27 dicembre n. 296/2006.

Articolo 6 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.